



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA

DEL BILANCIO PARTECIPATO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24/07/2019

e integrato con gli emendamenti approvati.

Art. 1

Definizione e finalità

Il Bilancio Partecipativo è uno strumento di democrazia diretta con cui i cittadini possono contribuire a decidere come investire parte delle risorse del Bilancio Comunale. La partecipazione dei cittadini avverrà mediante riunioni pubbliche dove la popolazione è invitata ad illustrare i propri bisogni e le soluzioni proposte per la realizzazione nel rispetto delle disponibilità economiche e finanziarie messe a disposizione dall'Ente.

L'Amministrazione di Barrafranca, nell'intento di promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica locale, ha scelto di applicare il metodo della partecipazione all'attività strategica di elaborazione del Bilancio di previsione, attivando una serie di strumenti che consentiranno alla cittadinanza, di interagire con il Comune nelle scelte riguardanti la gestione delle risorse finanziarie.

Il Comune di Barrafranca, pertanto, riconosce alla cittadinanza il potere di decidere gli indirizzi di una parte della proposta del bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente regolamento. L'intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni nonché a comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.

Art. 2

Soggetti aventi diritto di partecipazione

Nel processo di partecipazione sono coinvolte tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nonché tutte le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale.

Sono esclusi dal solo diritto di presentare un progetto ai fini del processo del bilancio partecipato le seguenti categorie di persone fisiche:

a) membri della giunta e del consiglio comunale;

Si specifica che membri e rappresentanti di associazioni, istituzioni ed enti non potranno presentare alcun progetto sotto la veste di cittadini se, allo stesso tempo, avranno presentato una proposta attraverso associazione, istituzione ed enti di cui membri rappresentanti.

Art. 3

Ambiti tematici della partecipazione

La Giunta Comunale individua annualmente nel contesto del bilancio di previsione e nelle successive fasi, le aree tematiche e l'entità delle risorse da sottoporre alla procedura partecipata.

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 24/01/2014 n. 5 e s.m.i., a decorrere dal 2015, ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità.

Tale importo minimo può essere incrementato sulla base delle disponibilità che annualmente verranno destinate nel bilancio alle finalità della partecipazione.

Possono essere oggetto del bilancio partecipato le politiche pubbliche relative ad una o più aree tematiche di competenza dell'ente locale, scelte tra le seguenti:

- Spazi e aree verdi: realizzazione di interventi relativi ad aree verdi e di arredo urbano;
- Attività socio-culturali e sportive: organizzazione di mostre, dibattiti, manifestazioni e mostre di produzione artigianale; programmazione e realizzazione di spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, nonché manifestazioni folcloristiche; realizzazione di visite guidate e di iniziative tendenti alla divulgazione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, naturale e paesistico; realizzazione di manifestazioni sportive e attività inerenti allo sport, proposte relative alla realizzazione di impianti e attrezzature per l'esercizio dello sport e al miglioramento e completamento degli stessi; iniziative per offrire alla cittadinanza forme agevolate di partecipazione allo sport e alle attività ricreative e culturali;
- Politiche sociali, educative e giovanili: realizzazione di iniziative a carattere sociale a favore di anziani, minori e soggetti adulti indigenti; iniziative volte a migliorare i servizi ai disabili ed in generale a favorire i soggetti che si trovano in situazioni di non completa autonomia; realizzazione di centri di aggregazione giovanile ed in generale realizzazione di iniziative volte a favorire la valorizzazione, il coinvolgimento, l'espressione, il sostegno, l'integrazione, dei giovani.
- Misure volte a contrastare la dispersione scolastica.

Art. 4

Fasi del bilancio partecipato

Il Bilancio Partecipato si struttura nelle seguenti fasi:

1. informazione,
2. individuazione preventiva delle aree tematiche da parte dei cittadini,
3. consultazione e raccolta delle proposte,
4. valutazione delle proposte,
5. modalità di selezione,
6. esito delle scelte effettuate;
7. liquidazione delle somme.

Art. 5

L'informazione

L'informazione costituisce il primo livello di partecipazione in cui avviene la presentazione del percorso di partecipazione.

L'informazione sarà avviata mediante la convocazione di apposita assemblea pubblica e la pubblicazione di un apposito avviso nel sito istituzionale del Comune e affisso nei luoghi di pubblico interesse.

Nell'avviso saranno indicate tutte le aree tematiche individuate dall'art. 3 del presente regolamento, le modalità e i termini di partecipazione.

Art. 6

La consultazione e la raccolta delle proposte

La consultazione e la raccolta delle proposte costituisce il secondo livello di partecipazione ed ha una durata di 30 giorni in cui sono organizzati incontri pubblici e raccolti, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, i contributi di ogni soggetto interessato sotto forma di osservazioni, proposte e progetti dovranno essere esplicitati nell'apposita scheda di partecipazione che può essere ritirata negli uffici o scaricata direttamente dal sito internet del Comune..

La scheda di partecipazione dovrà essere presentata tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del comune o tramite servizio postale (lettera ordinaria o raccomandata) o mediante posta elettronica ordinaria o certificata. Ogni cittadino, associazione o ente può presentare una sola proposta.

Farà fede il timbro postale per le raccomandate e la ricezione per le altre modalità.

Le osservazioni, proposte e progetti dovranno riguardare esclusivamente le aree tematiche individuate dai cittadini e previste dal presente regolamento agli artt. 3 e 4.

Art.7

Valutazione delle proposte

Le proposte presentate nei termini stabiliti sono verificate dai Responsabili di Settore competenti per materia.

Le proposte verranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

1. Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
2. Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
3. Stima dei costi;
4. Stima dei tempi di realizzazione;
5. Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
6. Caratteristica dell'innovazione;
7. Coerenza con le linee e gli obiettivi programmatici dell'amministrazione;

8. Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione;

Le proposte e i progetti raccolti, dopo la valutazione di fattibilità tecnico-giuridica saranno sottoposti a votazione dell'assemblea dei cittadini convocata con avviso pubblico ordinati e rappresentati in un documento finale denominato documento sulla partecipazione. L'esito della scelta verrà comunicato a tutti i soggetti interessati che hanno partecipato alla selezione.

Art.8 **Approvazione dei progetti**

I progetti vengono scelti dall'Assemblea dei cittadini, scelta che vincola la Giunta Comunale senza possibilità di discorsarsene. Una volta approvati i progetti, la giunta comunale li assegna ai capi settore, i quali provvedono a porre in essere gli atti di gestione di loro competenza.

Art. 9 **Pubblicità e revisione del presente regolamento**

Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione in ogni momento. Il regolamento è, altresì, pubblicato sul sito istituzionale, in amministrazione trasparente - sottosezione disposizioni generali - atti generali.

Art. 10 **Informativa sui dati personali**

1. Ai sensi G.D.P.R., si informano gli interessati alla procedura del bilancio partecipativo, che i dati personali raccolti in occasione della partecipazione sono raccolti per i soli scopi legati a tale partecipazione.

Art. 11 **Norma transitoria**

In sede di prima applicazione, tenuto conto che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 5/2014, nel testo modificato dall'art. 14 della L.R. n.8/2018, per i Comuni con dissesto dichiarato, non sussiste l'obbligo di destinare risorse alla forma di democrazia partecipata, si prevede di destinare una somma non superiore dell'1% (uno per cento) delle risorse di parte corrente.